

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1077

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato CARRESCIA

Disposizioni per il riconoscimento, la promozione
e la valorizzazione delle associazioni *pro loco*

Presentata il 29 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'associazionismo, in Italia, ha grandi e secolari tradizioni; quelle relative ad aggregazioni per promuovere la bellezza del territorio, le personalità e le specificità della terra, dell'ambiente e della natura circostante, rendendole attrattive turistico-culturali risalgono agli ultimi decenni dell'Ottocento.

Da quelle associazioni spontanee sono nate le « *pro loco* ».

Inizialmente si chiamavano comitati di cura o società di abbellimento e secondo alcuni studi hanno un'origine strettamente legata alle Badie, gruppi locali ai quali le comunità demandavano la gestione delle festività collettive.

La prima forma associativa riconducibile alle moderne « *pro loco* » è stata quella di Pieve Tesino, allora (1881) territorio Austro-Ungarico, che si costituì in un comitato denominato « società di

abbellimento » con l'obiettivo del miglioramento estetico della località per favorire la sosta dei forestieri.

Nel corso del tempo queste aggregazioni hanno assunto le denominazioni più disparate: comitati di cura, società per il concorso dei forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente « *pro loco* ».

Il termine « *pro loco* » è stato poi esteso nel corso del tempo a tutte le associazioni turistiche locali che, agli inizi degli anni sessanta, si sono strutturate in una Unione nazionale, l'Unione nazionale *pro loco* d'Italia, costituita il 20 ottobre 1962; essa riunisce le *pro loco* italiane e viene contraddistinta dalla sigla UNPLI.

L'UNPLI ottenne nel 1965 l'istituzione dell'Albo nazionale delle associazioni *pro loco* presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'UNPLI è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia; si articola in una struttura centrale nazionale e in strutture periferiche regionali, oltre che in altre strutture previste dai singoli statuti regionali.

L'UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi dell'Unione europea.

L'UNPLI con la sua struttura centrale nazionale svolge il compito di:

a) coordinare tutte le sue strutture periferiche;

b) attuare anche direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'Italia in tutti i campi di cui all'oggetto sociale, compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.

L'UNPLI nella sua struttura centrale insieme alle sue articolazioni periferiche realizza:

a) il coordinamento dell'attività delle *pro loco*;

b) la rappresentanza delle *pro loco* nei confronti degli organi istituzionali e di tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e locale;

c) la tutela degli interessi delle *pro loco*;

d) l'informazione, la consulenza, e l'assistenza tecnica delle *pro loco*, anche tramite propri mezzi di stampa e informatici.

A seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo con il referendum del 18 aprile 1993, scomparve anche l'Albo nazionale delle associazioni *pro loco*.

Molte regioni inserirono tali associazioni nella normativa in materia di promo-

zione turistica, mentre in altre non c'è una normativa specifica.

Le associazioni *pro loco* iscritte all'UNPLI sono circa 6.100; i soci che posseggono una UNPLI *card* sono oltre 360.000.

L'UNPLI è anche il secondo ente in Italia per la gestione di volontari del servizio civile.

Ogni anno oltre mille volontari sono in servizio presso sedi di *pro loco* svolgendo progetti inerenti la promozione dei territori, della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, della tutela del paesaggio e delle tipicità regionali.

In estrema sintesi: le *pro loco* assolvono in particolare il compito di diffondere informazioni turistiche e culturali e di organizzare attività per il tempo libero in stretta collaborazione con le amministrazioni locali.

La presente proposta di legge persegue la finalità di valorizzare la creatività, l'ambiente, la storia, le tradizioni e la cultura del territorio che le associazioni *pro loco* tentano di interpretare attraverso iniziative locali.

La presente proposta di legge tiene in considerazione il fatto che la materia del turismo cui le associazioni *pro loco* principalmente si riferiscono è attualmente di competenza delle regioni. Ne deriva che nell'articolo 4 si istituisce un registro nazionale delle associazioni *pro loco* che non interferisce con le competenze regionali. Si stabilisce pertanto che le agevolazioni fiscali e i benefici concessi dallo Stato non possono essere erogati dalle regioni. È per questo che deve essere lo Stato a riconoscere *in primis* le associazioni *pro loco*.

La presente proposta di legge consta di nove articoli.

L'articolo 1 ha come finalità quella di riconoscere il ruolo delle associazioni *pro loco* come soggetti deputati alla valorizzazione turistica, ambientale, culturale, enogastronomica e del tempo libero del comune cui afferiscono. Si delinea la natura delle associazioni *pro loco* (associazioni privatistiche e senza finalità di lucro), definendone i caratteri democratici della costituzione e della gestione. Di estrema

rilevanza è il divieto di concedere a più di una *pro loco* di operare nello stesso territorio a meno che non esistano realtà con obiettivi e finalità diversi.

L'articolo 2 individua i compiti, gli obiettivi e le finalità delle associazioni *pro loco*.

L'articolo 3 riconosce il ruolo dell'UNPLI a sostegno e a coordinamento delle singole *pro loco*.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del registro nazionale delle associazioni *pro loco*.

L'articolo 5 sostiene ed incentiva l'attività delle *pro loco* tramite agevolazioni e benefici fiscali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una commissione permanente al fine di agevolare il confronto tra l'UNPLI, le associazioni *pro loco* e lo Stato.

L'articolo 7 prevede un finanziamento annuale all'UNPLI per il sostegno delle associazioni *pro loco* volto allo svolgimento delle loro attività nel quadro dei programmi dell'Unione europea, nonché alla tenuta e alla gestione del registro nazionale.

L'articolo 8 consente di attuare le disposizioni contenute nell'articolo 4.

L'articolo 9 indica la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento e finalità).

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale, ambientale e turistica del Paese, le associazioni *pro loco* che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, sia comuni sia loro frazioni.

2. Può assumere la denominazione di « associazione *pro loco* », l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) costituzione con atto pubblico;

b) statuto che consente l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, prevede le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisce che in caso di scioglimento i beni sono devoluti al comune medesimo;

c) svolgimento dell'attività in un comune nel quale non opera già un'altra associazione per la quale concorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 4, sentito il comune interessato, anche più associazioni *pro loco*.

ART. 2.

(Finalità).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni

pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti e con associazioni pubblici e privati:

a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico, culturale, ambientale e la valorizzazione dei prodotti tipici locali;

b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località nelle quali operano;

c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

d) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e c), a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 3.

*(Unione nazionale pro loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).*

1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale *pro loco* d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle associazioni *pro loco*, sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale, ambientale e turistica del Paese.

2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici e ogni altro strumento informatico.

3. Lo statuto dell'UNPLI deve:

a) consentire l'iscrizione a tutte le associazioni *pro loco* per le quali concor-

rono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2;

b) prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione;

c) stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni sono devoluti allo Stato.

4. L'UNPLI rappresenta le associazioni *pro loco* nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, ne tutela i diritti e gli interessi e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

ART. 4.

(Registro nazionale delle associazioni pro loco).

1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle associazioni *pro loco*, di seguito denominato « registro ».

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

ART. 5.

(Trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco e dell'UNPLI).

1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle asso-

ciazioni *pro loco* iscritte nel registro si applicano le seguenti disposizioni:

a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunque non superiore a 75.000 euro:

1) dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sull'eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, comunque non soggetta a imposizione, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-

cazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto, calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte dei redditi eccedente tale importo;

d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione relative agli scopi sociali. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione *pro loco*, distinguendo le attività direttamente connesse con i fini statutari da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

ART. 6.

(Commissione permanente).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresen-

tante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge al fine di formulare pareri e di avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.

ART. 7.

(Finanziamento dell'UNPLI).

1. Lo Stato prevede la concessione di un contributo finanziario annuale all'UNPLI.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni *pro loco*, migliorandone le capacità organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le associazioni *pro loco* ad essa associate usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0010610